

**ERRATA CORRIGE**  
**Codice di penale e procedura penale, collana “I codici normativi Plus”**  
**ISBN: 978-88-6657-538-2**

A pag. 240 il testo dell'art. 635 *bis* del c.p. è errato.  
la versione corretta è la seguente:

**635 bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici<sup>(1)</sup>** — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.<sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 9, L. 23.12.1993, n. 547.

<sup>(2)</sup> Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, co.1, lett. m) del D. Lgs. 15.01.2016, n. 7. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio."